

N.RG 6577 / 2024



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA**

Il Giudice di Pace di BOLOGNA, Dott. CONCETTA MARIA AUSILIA RIVERSO, nella causa civile R.G. n. 6577 / 2024

vertente tra

CARROZZERIA BRADANINI SNC (CF 02960670129) - Avv. MASSIMO ZANETTI

-RICORRENTE-

contro

PULICHINO GIUSEPPE (CF PLCGPP66D04A014N) Contumace
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (CF 00818570012) Avv. MASSIMO COLIVA

RESISTENTE-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ma potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni



“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’error in procedendo) ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.

Tanto premesso con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d’udienza ritualmente notificato, la Carrozzeria Bradanini S.n.c., quale cessionaria del credito risarcitorio vantato dai sigg.ri Tiziano e Francesco Riso, ha convenuto in giudizio UnipolSai Assicurazioni S.p.A., chiedendone la condanna al pagamento della somma residua di € 573,90 oltre accessori.

Esponendo parte ricorrente che in data 16 gennaio 2024, sull’autostrada A1 in territorio di Bologna, l’autovettura Alfa Romeo Giulietta tg. EP218KX, di proprietà dei sigg.ri Riso e assicurata con UnipolSai, veniva tamponata dal veicolo tg. FA619TZ, assicurato con altra compagnia e che la responsabilità del sinistro era pacifica ed esclusiva del conducente del veicolo antagonista, nonché i danneggiati cedevano il credito risarcitorio, per cui essa provvedeva alle riparazioni ed emetteva fattura n. 52 del 18.03.2024 per l’importo di € 5.739,00, ritenuto congruo anche dal perito incaricato dalla compagnia. Tuttavia, la UnipolSai invece di pagare l’intero importo (versava la somma complessiva di € 5.965,10, comprendente € 800,00 per spese legali) decurtava il 10% dall’importo della riparazione, assumendo che l’assicurato avendo aderito alla clausola contrattuale di “Riparazione Diretta” avrebbe dovuto scegliere per la riparazione una carrozzeria convenzionata, per cui non essendo la Bradanini convenzionata veniva applicata la penale contrattuale con la riduzione del 10% sul costo di riparazione, pratica asseritamente non corretta stante che il danneggiato riceve il risarcimento dal proprio assicuratore non in forza del contratto (volto esclusivamente a garantirne la responsabilità civile secondo lo schema del 1917 c.c.) ma del fatto illecito altrui, nonché sulla scorta di una procedura liquidativa rispetto alla quale a nulla rilevano le previsioni di polizza.

Per quanto sopra esposto concludeva per l’accertamento della responsabilità in capo al convenuto Pulchino proprietario del veicolo antagonista a quello dei cedenti, quindi chiedeva la condanna di entrambi i convenuti all’importo richiesto oltre le spese di lite. Per la prima udienza si costituiva la compagnia UNIPOLSAI che pur non contestando la responsabilità dell’evento sinistroso in capo al proprio assicurato né il



quantum del risarcimento poiché esso era anche stato concordato instava per il rigetto della domanda di parte ricorrente sostenendo la validità e opponibilità della clausola contrattuale e la legittimità della decurtazione operata.

Successivamente, avendo la causa natura documentale, la stessa veniva trattenuta in decisione.

Alla luce delle risultanze in atti la domanda di parte ricorrente deve essere accolta per quanto di seguito esposto.

In primis si rileva che l'an ed il quantum del risarcimento nella misura di € 5.739,00, non è contestato dalla compagnia assicuratrice costituita.

Devesi altresì evidenziare come il credito oggetto di causa ha natura risarcitoria aquiliana, ex artt. 2043 e 2054 c.c., derivando da fatto illecito da circolazione stradale.

L'azione esercitata nei confronti dell'assicuratore del danneggiato nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 d.lgs. n. 209/2005 non trae origine dal contratto di assicurazione, bensì dalla legge, che attribuisce al danneggiato un'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore, il quale opera quale mandatario ex lege dell'assicuratore del responsabile civile.

Ne consegue che il rapporto dedotto in giudizio resta estraneo alla logica indennitaria propria delle garanzie assicurative contrattuali e resta governato dal principio della restitutio in integrum. Ciò posto la clausola di "riparazione diretta" invocata dalla convenuta regola il rapporto interno assicuratore–assicurato, prevedendo, a fronte di uno sconto sul premio, l'impegno dell'assicurato a rivolgersi a una rete di carrozzerie convenzionate, con determinati benefici accessori.

Sul punto assume rilievo anche la recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, sez. III civile, n. 10797 del 23 aprile 2026, dove la Suprema Corte ha chiarito che le clausole assicurative che condizionano economicamente la libertà di scelta del riparatore, mediante franchigie, scoperti o riduzioni dell'importo liquidabile in caso di riparazione presso officine non convenzionate, devono essere valutate non isolatamente, ma nel contesto complessivo del regolamento contrattuale, verificando se producano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo.

La Corte ha affermato che una penalizzazione economica, pur in presenza di una libertà di scelta solo formale, può tradursi in una limitazione indiretta della libertà



contrattuale del contraente più debole, incidendo illegittimamente sull'accesso al mercato.

Ne deriva che in applicazione dei principi nel caso in esame dove la congruità del costo della riparazione è stata riconosciuta dalla stessa compagnia; la decurtazione del 10% non è correlata ad alcun accertamento di antieconomicità o eccessività delle riparazioni; la riduzione è applicata unicamente quale conseguenza della scelta di una carrozzeria non convenzionata.

Tale decurtazione si risolve, dunque, in una penalizzazione economica indiretta della libertà di scelta del riparatore, non giustificata dal danno effettivamente patito e non compatibile con la natura aquiliana del credito azionato.

La clausola contrattuale invocata dalla convenuta non è opponibile alla carrozzeria cessionaria del credito risarcitorio e non può incidere sul quantum del risarcimento dovuto.

Tutto ciò premesso la somma residua richiesta, pari a €573,90, risulta provata documentalmente e non contestata nel suo ammontare conseguentemente la domanda deve pertanto essere integralmente accolta compresa rivalutazione ed interessi come per legge.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando, così provvede:

ACCERTA

la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tg FA619TZ nella causazione del sinistro de quo;

CONDANNA

i convenuti in solido, al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di:

- € 573,90, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dalla data del fatto illecito sino alla notifica del presente atto ed interessi moratori dalla formulazione della domanda giudiziale sino all'effettivo pagamento;

-€401,80 per spese di lite, che liquida in € 55,80 per esborsi ed € 346,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.



Così deciso in BOLOGNA il 13-05-2026

Il Giudice di Pace

Dott. CONCETTA MARIA AUSILIA RIVERSO

